



Comune di Sant'Ilario d'Enza

Provincia di Reggio Emilia



PSC RUE POC

L.1150/1942 - L.R. 20/2000 e s.m.i

Sindaco

Marcello Moretti

Assessore all'Urbanistica

Daniele Menozzi

Giordano Colli (fino all'adozione)

Segretario Comunale

dott.ssa Anna Maria Pelosi

Ufficio Tecnico Comunale

Stefano Ubaldi ingegnere

Federica Bertoletti architetto (resp.procedimento)

Progettisti

Raffaella Bedosti architetto

Francesco Sacchetti architetto

Federica Bertoletti architetto (UT Comune)

Geologia

dott.geol. Giorgio Neri

dott. geol. Marco Rogna

(AMBITER s.r.l.)


Archeologia

dott. Ivan Chiesi

dott. Paola Mazzieri

(AR/S Archeosistemi soc. coop.)

PIANO URBANISTICO COMUNALE



PSC - PROGETTO DI PIANO

B

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

RELAZIONE

elab. **1**

febbraio 2014

adozione:
riserve Provincia:
approvazione:

delibera C.C. n.17 del 10 marzo 2014
decreto P.P.n. 94 del 21 novembre 2014
delibera C.C. n. del

INDICE

QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE pag. 2

1. Classificazione del territorio comunale
2. Fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali
3. Fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture ferroviarie
4. Documentazione di impatto acustico
5. Valutazione previsionale di clima acustico
6. Piani di risanamento

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE pag. 7

1. Disposizioni per la classificazione acustica della Regione Emilia-Romagna
2. Criteri per la classificazione acustica del territorio comunale
 - 2a) classificazione acustica delle fasce adiacenti alla linea ferroviaria
 - 2b) classificazione acustica delle fasce propicienti le infrastrutture stradali
 - 2c) individuazione delle UTO (*unità territoriali omogenee*)
 - 2d) classificazione acustica delle aree di progetto inserite nel PRG vigente
 - 2e) classificazione acustica delle aree di trasformazione (PSC)
3. Zonizzazione acustica del territorio comunale

DISPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO – SINTESI pag. 15

L'elaborato della classificazione acustica del territorio comunale è costituito dalla presente **RELAZIONE** e dalla **TAVOLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA** - scala 1:5000

QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il tema dell'inquinamento acustico, introdotto nel 1991 con il DPCM 1.3.1991, "stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane", ha come legge di riferimento la "**Legge quadro sull'inquinamento acustico**" (L. 447/95) che stabilisce "i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione".

1. Classificazione del territorio comunale

La Legge quadro attribuisce alla competenza dei comuni la classificazione del territorio comunale in zone alle quali devono corrispondere appositi valori di qualità ("i valori di rumore ... per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla ... legge" - art. 2 della Legge quadro).

Le zone, definite dal DPCM 14 novembre 1997, sono differenziate in base alla destinazione d'uso:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I parametri ai quali fare riferimento per le diverse zone, stabiliti dalla L. 447/95, , sono i:

- *valori limite di emissione*
- *valori limite di immissione*
- *valori di attenzione*
- *valori di qualità,*

parametri così definiti dalla medesima L. 447/95, art. 2:

- *valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;*

- *valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;* i valori limite di immissione sono distinti in *valori limite assoluti* (determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) e *valori limite differenziali* (determinati con riferimento alla differenza tra livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo); i valore limite differenziale sono dati **dall'art. 4** del DPCM 14.11.1997

- *valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;*

- *valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.*

I valori limite assoluti di emissione e di immissione relativi alle infrastrutture dei trasporti all'interno delle relative aree di pertinenza sono fissati da appositi decreti attuativi.

I valori limite di immissione, di emissione e di qualità relativi alle diverse zone territoriali omogenee sono fissati dal DPCM 14 novembre 1997 in attuazione della Legge 447/95; i valori sono riportati nelle seguenti tabelle

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE – Leq in dB(A)

Classi di destinazioni d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06,00-22,00)	Notturmo (22,00-06,00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)

Classi di destinazioni d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06,00-22,00)	Notturmo (22,00-06,00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI QUALITA' – Leq in dB(A)

Classi di destinazioni d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06,00-22,00)	Notturmo (22,00-06,00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

I valori di attenzione sono definiti all'art. 6 del DPCM 14.11.1997 con specifici riferimenti ai valori limite assoluti di immissione. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

2. Fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali

Successivamente all'entrata in vigore della L. 447/95 e in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 della medesima legge, la disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare è oggetto del DPR n.142 del 30.3.2004, che indica per i diversi tipi di strade previsti dal Codice della strada le "fasce di pertinenza acustica" laterali alle arterie stradali (diversificate a seconda che si tratti di strade di nuova realizzazione¹, o di strade esistenti) all'interno delle quali sono previsti *limiti di immissione* (diversificati a seconda che i ricettori siano scuole/ospedali/case di cura e di riposo o altri ricettori) meno restrittivi (vedi tabelle 1 e 2) rispetto a quelli del DPCM 14.11.1997. Il superamento dei valori massimi comporta interventi di risanamento acustico a carico di chi (attuatore dell'infrastruttura o titolare di permesso di costruire)

¹ infrastrutture stradali "di nuova realizzazione": quelle in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del DPR 142/2004.

interviene in presenza di manufatti già presenti (edifici ricettori nel primo caso, infrastruttura viaria nel secondo caso).

Tabella 1 - (STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE²)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) (misurata dal confine stradale)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2 - (STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) (dal confine stradale)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

² Sono definite "strade di nuova realizzazione" le strade di nuova realizzazione o quelle in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del decreto (2004)

3. Fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture ferroviarie

La prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico derivante da **traffico ferroviario** è trattato dal DPR n.459/98 (sempre in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 della L. 447/95) con criteri anch'essi basati sulle fasce di pertinenza.

Per le infrastrutture esistenti e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h sono previste fasce di pertinenza acustica³ divise in due parti rispettivamente di m100 (fascia A - quella più vicino all'infrastruttura) e di m 150 (fascia B). All'interno delle fasce i *valori limite assoluti di immissione del rumore* sono di 50 dB(A) Leq diurno [40 dB(A) Leq notturno] per scuole⁴, ospedali, case di cura e case di riposo; di 70 dB(A) Leq diurno [60 dB(A) Leq notturno] per gli altri ricettori all'interno della fascia A; di 65 dB(A) Leq diurno [55 dB(A) Leq notturno] per gli altri ricettori all'interno della fascia B.

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono previste fasce di pertinenza acustica di m 250; all'interno di queste fasce i *valori limite assoluti di immissione del rumore* sono di 50 dB(A) Leq diurno [40 dB(A) Leq notturno] per scuole⁵, ospedali, case di cura e case di riposo; di 65 dB(A) Leq diurno [55 dB(A) Leq notturno] per gli altri ricettori.

4. Documentazione di impatto acustico

La legge quadro (L. 447/1995) richiede (art. 8, comma 2) la predisposizione della **documentazione di impatto acustico** per gli interventi riguardanti la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A, B, C, D, E, F;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici eserci ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasport collettivo su rotaia;

La medesima legge, all'art. 8 comma 4, richiede la predisposizione di **documentazione di previsione di impatto acustico** per:

- g) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

5. Valutazione previsionale di clima acustico

La legge quadro (L. 447/1995) richiede (art. 8, comma 3) la **valutazione previsionale del clima acustico** per aree interessate da insediamenti per i quali va assicurato il non superamento di precisi livelli di rumore:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente punto 4.

I criteri tecnici per la redazione dei documenti di cui ai precedenti punti 4 e 5 La legge quadro (L. 447/1995) richiede (art. 8, comma 2) sono forniti dalla deliberazione della Giunta regionale n.673 del 14.4.2004 "*criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico*".

6. Piani di risanamento

La legge quadro (L. 447/1995) richiede un **piano di risanamento** sia nel caso di superamento dei valori di attenzione (di cui all'art. 6 del DPCM 14.11.1997) – art. 7 della L.447/95 "*i Comuni provvedono all'adozione*

³ Le fasce di pertinenza acustica sono misurate a partire dalla mezzera dei binari esterni.

⁴ Per le scuole vale il solo limite diurno

⁵ Per le scuole vale il solo limite diurno

di piani di risanamento acustico” – sia nel caso che siano a contatto zone acustiche i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dBA – art.4 “il divieto di contatto diretto, di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Dpcm 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7”.

I contenuti del *piano di risanamento* sono definiti dall'art. 7 della medesima L. 447/95 e, nella regione Emilia-Romagna, dalla LR 15/2001.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La Regione Emilia-Romagna con la LR 15/2001 *-disposizioni in materia di inquinamento austico-*, in attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, detta specifiche norme “*per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore*” e, secondo la competenza attribuita alle regioni, definisce, con la deliberazione della Giunta regionale n.2053 del 9.10.2001, i *criteri* con i quali i comuni devono effettuare la classificazione acustica del territorio.

La deliberazione della Giunta regionale fornisce criteri oggettivi (usi, densità di popolazione, densità di attività commerciali, densità di attività produttive, infrastrutture di trasporto) per individuare le *unità territoriali omogenee (UTO) rientranti nelle 6 classi* indicate dal DPCM 19 settembre 1997, per lo stato di fatto e per lo stato di progetto (PRG e PSC).

La deliberazione della Giunta regionale definisce inoltre la classe acustica delle fasce adiacenti alle linee ferroviaria, per una profondità di 50 m, e le classi acustiche delle fasce adiacenti alle strade, per una profondità di 50 m, differenziate a seconda del tipo di strada come definito dal Codice della strada.

2. La classificazione acustica del territorio comunale è stata effettuata secondo i criteri espressi nella **deliberazione della Giunta regionale n.2053 del 9.10.2001** e tenendo conto delle specifiche disposizioni nazionali relative alle linee di trasporto (DPR 142/2004 e DPR 459/1998).

2a) classificazione acustica delle fasce adiacenti alla linea ferroviaria

Alle **fasce adiacenti alla linea ferroviaria per una ampiezza pari a 50 m** per lato viene attribuita in recepimento della DGR 2053/2001, la classe IV, fermo restando che per le aree particolarmente protette (rientranti nella classe I) ricadenti nelle fasce viene mantenuta l'attribuzione alla classe I.

La fascia di pertinenza ferroviaria assume la classe acustica della UTO attraversata se di classe superiore.

Alla classificazione acustica effettuata in base ai criteri della delib. GR 2053/2001 è stata sovrapposta l'individuazione delle **fasce di pertinenza acustica della linea ferroviaria esistente** secondo le disposizioni del **DPR 459/1998**. Nelle fasce di pertinenza, di **250 m** per lato a partire dalla mezzera del binario più esterno, i *valori limite assoluti di immissione del rumore* sono di 50 dB(A) Leq diurno [40 dB(A) Leq notturno] per scuole⁶, ospedali, case di cura e case di riposo; per gli altri ricettori i valori limite di immissione del rumore sono di 70 dB(A) Leq diurno [60 dB(A) Leq notturno] all'interno della fascia di 100 m più vicina all'infrastruttura,; di 65 dB(A) Leq diurno [55 dB(A) Leq notturno] all'interno della fascia di 150 m più distante dall'infrastruttura.

2b) classificazione acustica delle fasce propicienti le infrastrutture stradali

Per le strade **esistenti**, in recepimento dei criteri della delib. GR 2053/2001, viene prevista una fascia di pertinenza acustica:

- di 50 m per lato dal confine stradale, per le strade esterne al perimetro di territorio urbanizzato;
- di ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purchè questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m, all'interno del perimetro di territorio urbanizzato.

La classe acustica attribuita alle fasce di pertinenza acustica dipende dal tipo di strada, secondo la classificazione del Codice della strada.

Il PSC ha classificato la viabilità in base ai criteri del Codice della strada (e ai criteri della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici n. 146 del 24.06.95 per la viabilità urbana) e in recepimento della classificazione della viabilità di interesse territoriale prevista dal PTCP 2010.

In base a questi elementi è stata valutata la classe acustica della fascia di pertinenza acustica dei diversi tipi di strada presenti nel territorio comunale (vedi tab. seguente).

La fascia di pertinenza assume la classe acustica della UTO attraversata se di classe superiore.

⁶ Per le scuole vale il solo limite diurno

Classe acustica attribuita alla fascia di pertinenza acustica dalla DGR 2053/2001	Tipo di strada (codice della strada)	Tipi di strada presenti nel territorio comunale
IV	A – autostrade B – extraurbane principali C – extraurbane secondarie D - strade urbane di scorrimento,	C1 (extraurbana secondaria): nuova via Emilia via Emilia storica asse Val d'Enza (SP 67) C2 (extraurbana secondaria): SP 12 D (urbane di scorrimento): via Emilia all'interno dei centri abitati
III	F – strade locali (extraurbane e urbane) E – strade urbane di quartiere	F (extraurbane locali) E (strade interzonal di penetrazione nell'abitato; strada interzonale vecchia Val d'Ena)
II	E /F strade interne di quartiere adibite a traffico locale	E (strade interzonal interne) F (strade locali di accesso alle zone residenziali)

Per le strade **di progetto** la delib. GR 2053/2001 richiede che le aree prospicienti abbiano dimensioni tali da garantire il rispetto della UTO attraversata; qualora questo non sia garantito sono necessarie misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

La realizzazione del tratto mancante della Nuova via Emilia, in quanto ricadente all'interno di una zona di importanza storica ("*struttura insediativa storica non urbana*"), per l'art.4 della LR 9/99 è assoggettata a VIA (*valutazione di impatto ambientale*).

Alla classificazione acustica effettuata in base ai criteri della delib. GR 2053/2001 è stata sovrapposta l'individuazione delle **fasce di pertinenza acustica dei diversi tipi di strada** secondo le disposizioni del **DPR 142/2004** (vedi punto 2. del precedente titolo "Quadro delle disposizioni di legge"), considerando come "strade di nuova realizzazione", in base alla precisazione del DPR, le "*strade di nuova realizzazione o quelle in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del decreto*" (2004) (quindi: nuova via Emilia, di tipo C1, e via Piacentini, di tipo C2, alle quali sono associate fasce di pertinenza acustica rispettivamente di 250 e 150 m). Le strade esistenti di tipo C rientrano, per le loro caratteristiche geometriche, nel sottotipo acustico Cb della tabella del DPR al quale è associata una fascia di pertinenza acustica di 150 m, distinta in due parti (100 e 50 m). La via Emilia nei tratti urbani, classificata di tipo D, ha un fascia di pertinenza di 100 m.

Per l'art. 2 del DPR "*Alle infrastrutture ... non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997*" (cioè i valori limite assoluti di emissione e di immissione e i valori di qualità), fermo restando che per le aree particolarmente protette (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) restano immutati i valori limite assoluti di immissione.

2c) individuazione delle UTO (unità territoriali omogenee)

La DGR 2053/2001, assunto come riferimento le classi di destinazioni d'uso del territorio stabilite dal DPCM del 14.11.97 (vedi punto 1. del precedente titolo "Quadro delle disposizioni di legge"), specifica i criteri per l'attribuzione delle classi acustiche da applicare sia allo stato di fatto che allo stato di progetto.

Alcune funzioni comportano in modo pressochè automatico la classificazione acustica da attribuire:

- le aree particolarmente protette (scuole, ospedali, case di cura e di riposo, parchi e aree di particolare valore ambientale) sono aree di **classe I**;
- le aree con attrezzature esclusivamente ricettive (alberghi, locande) sono di **classe III**; nella classe III rientrano anche, per definizione del DPCM 14 novembre 1997, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

- le aree con forte prevalenza di attività terziarie (alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici, attrezzature e impianti a forte concorso di pubblico) e zone commerciali sono di **classe IV**;
- le aree prevalentemente produttive (zone industriali/artigianali) con limitata presenza di attività terziarie e abitazioni sono di **classe V**; appartengono alla classe V anche gli insediamenti zootecnici intensivi e gli insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, zuccherifici ecc.);
- le aree con forte specializzazione a carattere esclusivamente industriale-artigianale sono di **classe VI**.

In base a questa classificazione, praticamente “automatica”, sono state selezionate:

- le aree di classe I (scuole, parchi urbani, area fluviale di pertinenza dell’Enza);
- le aree di classe VI (aree industriali/artigianali di Salerno sud e srea industriale del capoluogo connessa con scalo merci alla ferrovia) e di classe V (tutte le altre aree produttive)
- le aree di classe IV (gli insediamenti commerciali di competenza comunale del capoluogo e di Salerno); è stata classificata come area di classe IV anche l’area destinata ad attrezzature e impianti adiacente alla linea ferroviaria e l’area polifunzionale del Forum, per l’alta concentrazione di attività terziarie (spettacolo, alberghi, altre attività) presenti e previste. Le altre zone individuate dal PSC come polifunzionali⁷, caratterizzate da minore densità di attività terziarie, sono state classificate di classe III
- le aree di classe III costituite dalle zone agricole, dagli impianti sportivi ad alto concorso di pubblico e dalle aree verdi destinabili a manifestazioni.

Nel tessuto urbano invece le Uto vanno differenziate in rapporto al diverso equilibrio tra *densità di popolazione, densità di attività commerciali, densità di attività produttive*.

La DGR 2053/2001 attribuisce punteggi differenti ai diversi valori di densità e dalla somma dei diversi punteggi deriva l’attribuzione della classe acustica (vedi tabella):

densità di popolazione ab/ha		Densità di attività commerciali % della superf.attività rispetto alla superficie tot. UTO		Densità di attività produttive % della superf.attività rispetto alla superficie tot. UTO		Classe acustica	
Densità D	punti	Densità C	punti	Densità P	punto	Somma punti	Classe acustica
D≤50	1	C≤1,5	1	P≤0,5	1	x≤4	II
50<D≤75	1,5	1,5<C≤10	2	0,5<P≤5	2	X=4,5	II o III
75<D≤100	2	C>10	3	P>5	3	5≤x≤6	III
100<D≤150	2,5					X=6,5	III o IV
D>150	3					x≥7	IV

Utilizzando i dati relativi alla popolazione e alle attività commerciali al 2011 (vedi Quadro conoscitivo) all’interno dei due centri abitati del capoluogo e di Salerno, dopo aver stralciato le aree polifunzionali o commerciali, sono state individuate le seguenti partizioni e relative classi acustiche (vedi tabella seguente)

⁷ Le zone polifunzionali del PSC riconfermano strutture edilizie esistenti con usi consolidati riconducibili alla definizione della classe III del DPCM 14 novembre 1997 (**aree di tipo misto**: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; ...)

Zone	Abitanti 2011			Attività commerciali			Attività produtt.	Somma punti	Classe acustica
	N° abitanti	Superf. territ. ha	Densità Ab/ha (punti)	Superficie att.comm. ha	Superficie territoriale ha	sup.comm/ sup.terr. % - (punti)	Nota 4		
Capoluogo nord via Emilia - tot	3294	44,43	74,14	1,16 <i>nota 1</i>			-		
Capol.nord UTO 1a		10,79	74,14 (1,5)	1,105 <i>nota 1</i>	10,79	10,24 (3)	-	4,5	III
Capol.nord UTO 1b		33,64	74,14 (1,5)	0,056 <i>nota 1</i>	33,64	0,17 (1)	-	2,5	II
Capoluogo sud UTO 2	4929	89,986	54,77 (1,5)	0,79 <i>nota 2</i>	89,986	0,88 (1)	-	2,5	II
Calerno nord UTO 3	822	11,41	72,04 (1,5)	0,07 <i>nota 3</i>	10,22	0,68 (1)	-	2,5,	II
Calerno sud UTO 4	1293	25,12	51,47 (1,5)	0,31 <i>nota 3</i>	25,12	1,23 (1)	-	2,5	II

Nota 1 – nell’area nord del capoluogo, stralciate le attività commerciali presenti nella zona commerciale e nelle zone classificate polifunzionali, sono state censite 83 u.l. (63 negozi e 20 esercizi pubblici) con una superficie di vendita complessiva di 5806 mq. La quasi totalità delle u.l. è concentrata nell’area individuata come UTO 1a (59 negozi e 19 esercizi pubblici) con una superficie di vendita complessiva di di 5525 mq. Nella UTO 1b sono presenti 5 u.l. con una superficie di vendita complessiva di 281 mq.

Per il calcolo della densità commerciale il dato sopra riportato delle superfici è stato raddoppiato per tener conto delle pertinenze connesse alle superfici di vendita.

Nota 2 . nell’area sud del capoluogo, stralciate le attività commerciali presenti nella zona classificata polifunzionale, sono state censite 41 u.l. (25 negozi e 16 esercizi pubblici o servizi) con una superficie complessiva di 3949 mq (per il calcolo della densità commerciale il dato è stato raddoppiato per tener conto delle pertinenze connesse alle superfici di vendita).

Le u.l. sono in prevalenza (22) distribuite in adiacenza alla via Emilia (settore occidentale e centrale), mentre all’interno delle zone residenziali sono presenti 10 u.l. nel settore ovest e 9 u.l. nel settore est.

Nota 3 – a Calerno, stralciate le attività commerciali presenti nella zona commerciale del Bellarosa e nella zona classificata polifunzionale (entrambe lungo il bordo nord della via Emilia), sono state censite:

- a nord della via Emilia 1 u.l. di 330 mq (lungo la via Emilia),

- a sud della via Emilia: 18 u.l. (11 negozi e 7 esercizi/servizi) con superficie complessiva di 1573 mq, in assoluta prevalenza in adiacenza alla via Emilia.

Per il calcolo della densità commerciale i dati sono stati raddoppiati per tener conto delle pertinenze connesse alle superfici di vendita.

Nota 4 – Le zone produttive significative ancora presenti risultano inserite nelle aree di trasformazione.

2d) classificazione acustica delle aree di progetto inserite nel PRG vigente

Le aree di progetto inserite nel PRG vigente e confermate dal PSC sono 2 aree interessate da interventi di ristrutturazione urbanistica, una (in prossimità della stazione) per usi prevalentemente terziari, l’altra (presso l’area centrale) per usi prevalentemente residenziali.

I parametri che le caratterizzano dal punto di vista acustico sono riportati in tabella:

aree di progetto	Ut	Densità di popolazione		Densità di attività terziarie		Densità di attività produtt.	Somma punti	Classe acustica
	Mq/ha	Ut residenz. % mq/ha	Densità Ab/ha (punti)	Ut terziario % mq/ha	% sup. attività/sup. tot.	%		
A - Area presso la stazione	3500	15% 525	17,5 (1)	85% 2975	29,75 (3)	-	4	II (III)
B area centrale	3500	80% 2800	93 (2)	20% 700	7 (2)	-	4	II

Per il diverso ruolo svolto dalle funzioni previste nelle due aree si ritiene opportuno, in coerenza con le definizioni delle classi acustiche formulata dal DPCM 14 novembre 1997, attribuire all'area A la classe III e all'area B la classe II.

Nell'area sud del capoluogo (Gazzaro) è in corso di realizzazione un'altra area di progetto del PRG vigente (area C) della quale è stata realizzata una struttura commerciale in adiacenza ad una strada di penetrazione della quale assume la classe acustica (III); alla parte restante, totalmente residenziale, per la bassa densità abitativa (33 ab/ha) viene attribuita la classe acustica II.

2e) classificazione acustica delle aree di trasformazione (PSC)

Nelle aree di trasformazione, il cui assetto urbanistico definitivo compete ai POC, le disposizioni del PSC prefigurano mediamente:

- densità abitanti: 100/105 ab/ha;
- densità commerciale (max 5% della Su): 1,57%
- punti DGR 2053/2001: 2+2=4; classe acustica II.

I POC potranno prevedere differenze tra le diverse aree di trasformazione modificando quindi la classe acustica; qualora nelle aree di cessione i POC prevedano aree scolastiche o case di riposo, a questo tipo di attrezzature sarà attribuita la classe I..

3) zonizzazione acustica del territorio comunale

La costruzione della tavola della Zonizzazione Acustica si basa sull'apporto combinato della ricognizione delle fasce acustiche relative alla viabilità e alla linea ferroviaria e della attribuzione delle classi acustiche alle diverse zone in base ai loro usi.

La ricognizione delle fasce acustiche relative alla viabilità e alla linea ferroviaria fu già effettuata in sede di Documento preliminare per la valutazione preventiva degli impatti indotti dalla mobilità di rilievo territoriale per la sua interferenza con gli abitati (cfr. fig. 1).

L'attribuzione delle classi acustiche alle diverse aree in rapporto ai loro usi, esistenti o previsti, in conformità ai criteri esposti ai precedenti punti 2c) 2d) 2e), è riportata in modo schematico nelle figg. 2 e 3.






Fig- 1 – fasce acustiche (DGR 2053/2001) e fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali (DPR 142/2004) e ferroviarie (DPR 459/1998) – (dal Documento Preliminare del PSC)

Fig. 2 (capoluogo) e 3 (Calerno)

Nelle figure è riportata in modo schematico l'attribuzione delle classi acustiche alle diverse zone dei due centri urbani:


- in **verde** le aree particolarmente protette (scuole, parchi urbani con caratteri di quiete);
- in **rosso** le aree prevalentemente o esclusivamente industriali (classi V e VI), le aree commerciali o interessate da attività rumorose (classe IV), le aree polifunzionali (aree di tipo misto classe III e aree di intensa attività umana classe IV), le aree sportive o destinate a manifestazioni (classe III);
- col **perimetro blu** sono individuate le UTO prevalentemente residenziali (UTO 1a di tipo misto- classe III; UTO 1b, 2, 3, 4 destinate a un uso prevalentemente residenziale – classe II);
- con apposita sigla e rigatura gialla sono indicate le aree di progetto del piano previgente (A B C) e le aree di trasformazione per uso residenziale previste dal PSC (T); ad eccezione dell'area A (polifunzionale), di classe III, sono tutte di uso prevalentemente residenziale e quindi di classe II.



Dal raccordo tra le classi acustiche connesse alle arterie stradali e ferroviarie e le classi acustiche dei tessuti urbani ad esse adiacenti, esistenti o di progetto, è derivata la zonizzazione acustica (rappresentata nella tavola in scala 1:5000) (vedi Fig. 4). La zonizzazione ha tenuto conto dei criteri indicati dalla Del. GR 2053/2001; in particolare si specifica:

- a) le aree utilizzate per scuole di vario ordine e grado o destinate a tale uso sono classificate in classe I e mantengono la loro classificazione anche se parzialmente inserite in fasce acustiche stradali;
- b) il parco urbano del capoluogo, al quale è stata attribuita la classe I per il suo ruolo e dimensione, risulta parzialmente interessato da una fascia stradale di classe II, che viene mantenuta con tale classificazione costituendo di fatto l'elemento di transizione tra l'area residenziale adiacente e la parte più protetta del parco;
- c) alle aree di progetto (del PRG previgente e del PSC) viene attribuita la classe acustica connessa alle specifiche previsioni urbanistiche che, in prevalenza, sostituiscono tessuti residenziali a tessuti produttivi (con diversa classe acustica), delegando quindi alla fase di attuazione il miglioramento del clima acustico (implicito nel cambio d'uso previsto) e la composizione di eventuali incompatibilità con il clima acustico di aree adiacenti.

Fig. 4 – zonizzazione acustica del territorio comunale



I caratteri emergenti della zonizzazione acustica del territorio comunale sono connessi principalmente alla presenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie che intersecano in modo significativo il territorio.

La verifica delle fasce territoriali coinvolte nel rumore indotto dal traffico veicolare e ferroviario fu effettuata già nella fase del Quadro conoscitivo del PSC (tav.4) per una valutazione preventiva della loro incidenza sulle scelte di piano.

Le scelte degli strumenti previgenti (oggi in parte attuate) hanno previsto lo spostamento di infrastrutture viabilistiche con significativi carichi di traffico (via Emilia e SP 12) all'esterno degli abitati e hanno collocato nelle aree adiacenti alla linea ferroviaria insediamenti in prevalenza della stessa classe acustica delle

pertinenze ferroviarie; hanno inoltre inserito aree verdi con funzione di mitigazione degli impatti fra le arterie viabilistiche (Asse Val d'Enza e SP 12) e abitati.

La realizzazione, già effettuata, della nuova SP 12 ha di fatto risolto i problemi pregressi; spetta agli interventi futuri effettuare la realizzazione del verde intercluso tra la strada e l'abitato, verde classificato di classe III in quanto delegato alla funzione specifica di contenimento del rumore (oltre che di miglioramento dell'inquinamento atmosferico indotto dal traffico).

La via Emilia esistente, pur con la sensibile riduzione di traffico per effetto della nuova via Emilia (allo stato attuale realizzata solo in corrispondenza del capoluogo), mantiene negli abitati il ruolo di arteria di scorrimento (classe acustica IV). La sua presenza può essere considerata non conflittuale con le cortine edilizie del capoluogo sia in quanto già alleggerita dalla presenza del tratto realizzato della nuova via Emilia sia in quanto le stesse cortine edilizie su entrambi i bordi strada hanno una intensa presenza di attività (commerciali o altre) che le assimilano dal punto di vista del rumore alla stessa via Emilia; va aggiunto che il PSC prevede ulteriori interventi mirati a potenziare il flusso ciclabile e pedonale con sedi apposite, con riduzione dei flussi veicolari di attraversamento. Diversa è la situazione del tratto urbano di Calerno che assorbe ancora l'intero traffico di attraversamento (in assenza della nuova via Emilia) e che su entrambi i bordi del nucleo residenziale presenta cortine residenziali; in questo tratto (in attesa della realizzazione della nuova via Emilia) sono necessari interventi di moderazione del traffico e opere di mitigazione acustica sui ricettori sensibili.

Nella rete stradale urbana è stata attribuita la classe III alle strade interzonali (classificazione mutuata dalle *Directive* per i PGTU, riconducibile al tipo E del *Codice della strada*) che immettono il traffico di penetrazione dalla SP 12 nel capoluogo (altre strade interzonali con funzione di distribuzione locale, riconducibili al tipo F del *Codice della strada*, sono state classificate di classe acustica II); la classe III è stata attribuita anche alla vecchia strada Val d'Enza, avente tuttora un ruolo significativo di servizio urbano.

Nella rete urbana non sono riscontrabili particolari situazioni di criticità.

Nel tessuto urbano sono riscontrabili potenziali situazioni di criticità nei casi seguenti:

- nella zona di ristrutturazione urbanistica adiacente alla stazione (prevista dal PRG vigente e confermata dal PSC, da attuare con piano particolareggiato), interessata in prevalenza da attività terziarie, all'interno della quale è previsto l'inserimento di una scuola superiore per la diretta accessibilità alla stazione ferroviaria dalla quale proviene la maggior parte degli studenti; per questo inserimento è richiesto (dalle norme del PRG) che nel piano particolareggiato sia prodotta "la valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art.8, comma 3, della L.447/'95 e la documentazione delle modalità progettuali e degli interventi che garantiscano il clima acustico adeguato alle attività previste in conformità alle disposizioni di legge"; spettano quindi alla fase attuativa scelte adeguate relative sia ai criteri di zonizzazione del comparto sia a interventi di protezione attiva o passiva eventualmente necessari;
- nelle aree di contatto tra strutture scolastiche nel centro capoluogo (scuola elementare e scuola materna lungo via Roma) e aree residenziali adiacenti nel caso vengano inseriti nelle aree residenziali usi comportanti livelli di rumore non compatibili con l'area scolastica; per evitare conflitti è opportuno richiedere che, per interventi significativi di cambi d'uso che interessano le aree adiacenti a contatto con l'area scolastica, venga prodotta la valutazione previsionale del clima acustico;
- il rapporto tra l'area di pertinenza dell'Enza (classe I) e l'area agricola periurbana (classe III) sulla carta appare conflittuale. Andrà periodicamente verificata l'effettiva sussistenza di conflittualità.

Nelle aree di trasformazione previste dal PSC non sono presenti particolari elementi di criticità. Spetterà ai POC nelle loro previsioni particolareggiate definire in modo dettagliato anche le caratteristiche del clima acustico soprattutto nella valutazione del rapporto delle aree di trasformazione con le aree o le infrastrutture viabilistiche adiacenti e porre, se necessario, condizioni alla progettazione urbanistica e edilizia.

DISPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO – SINTESI –

1. Qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i *valori limite* definiti dal DPCM 14.11.1997 per le diverse classi acustiche, ad eccezione delle infrastrutture stradali e ferroviarie limitatamente alle rispettive fasce di pertinenza; all'interno di queste fasce si applicano rispettivamente il DPR 142/2004 e il DPR n.459/98.
2. I criteri e le modalità per il rilevamento del rumore sono definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.3.98 “*Tecniche di rilevamento e dimisurazione dell'inquinamento acustico*”.
3. Nello stato di fatto, qualora verifiche del livello di rumore evidenzino situazioni di conflitto acustico (confini di classi acustiche fra le quali dalle misurazioni risultano livelli sonori con differenze superiori a 5 dB(A)) o la presenza di UTO nelle quali le misurazioni del clima acustico rilevano il superamento dei limiti di zona, deve essere effettuato un *Piano di risanamento acustico* come definito dall'art. 7 della L. 447/95.
4. Le zone oggetto di previsioni di trasformazioni urbanistiche ed edilizie fino al momento della loro attuazione sono da considerare di classe III (agricole) ad eccezione delle aree insediate per le quali vige nella fase transitoria la classe riferita allo stato di fatto.
Per i PUA (destinati tutti a nuovi insediamenti residenziale) in sede di presentazione dello strumento attuativo va fornita una *Relazione*, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, comprendente la *Valutazione previsionale del clima acustico* (con i criteri tecnici indicati dalla DGR 673/2004), che attesti la conformità alle disposizioni di legge attraverso criteri di zonizzazione (all'interno dell'area e in rapporto alle aree esterne), opere e interventi di protezione attiva o passiva che garantiscano il rispetto dei *valori limite* definiti dal DPCM 14.1.1997. L'assenza della *Valutazione previsionale del clima acustico* comporta la improcedibilità della domanda. Alla approvazione del PUA deve seguire l'aggiornamento della classificazione acustica.
Negli interventi edilizi diretti va presentata la *Documentazione di impatto acustico* o la *Valutazione previsionale del clima acustico*, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, per gli interventi riguardanti le opere elencate rispettivamente al comma 2 e al comma 3 dell'art. 8 della L. 447/95, con i criteri tecnici indicati dalla DGR 673/2004 “*criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”. L'assenza della *Documentazione di impatto acustico* o della *Valutazione previsionale del clima acustico* comporta la improcedibilità della domanda.
5. Per attività a carattere temporaneo (cantieri, attività agricole, manifestazioni, particolari sorgenti sonore) si applicano le disposizioni della DGR n. 45/2002; per il rilascio delle autorizzazioni per cantieri e manifestazioni deve essere fornita la documentazione dell'art. 7 del DGR 673/2004.
6. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono determinati dal DPCM 5.12.97 che, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, stabilisce i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.
7. La procedura per l'approvazione della classificazione acustica è stabilita dall'art. 3 della LR 15/2001: “*La classificazione acustica è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.*”; le varianti alla classificazione acustica, conseguenti all'approvazioni di Varianti o di PUA che modifichino la classificazione acustica vigente, sono approvate con la stessa procedura.

8. Le competenze del Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 447/1995 sono;
- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);*
 - b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);*
 - c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;*
 - d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;*
 - e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;*
 - f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
 - g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;*
 - h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.”.*

.....